

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016  
617/2016/R/TLR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE PER IL CONSUMO INDIVIDUALE DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO NEI CONDOMINI E NEGLI EDIFICI POLIFUNZIONALI, AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 9, COMMA 8-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 18 luglio 2016 (di seguito decreto legislativo 141/16);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la Memoria dell'Autorità 12 ottobre 2015, 475/2015/I/efr sullo Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2008/8/CE e 2006/31/CE" (nel seguito: Memoria 475/2015/I/efr).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 9, 10 e 16, del decreto legislativo 102/14, hanno attribuito, all'Autorità, poteri di regolazione e di *enforcement* nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- lo Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2008/8/CE e 2006/31/CE", all'articolo 5, comma 1, lettera c), prevedeva l'introduzione all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014 del nuovo

comma 8-bis, in base al quale la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali è effettuata senza scopo di lucro e “L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi.”;

- con la Memoria 475/2015/I, l’Autorità ha, tra l’altro, segnalato l’opportunità di limitare l’attribuzione dei poteri di cui al precedente alinea al solo settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, in coerenza con gli altri poteri di regolazione e di *enforcement*, attribuiti all’Autorità in tale settore dal decreto legislativo 102/2014;
- il successivo decreto legislativo 141/16 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 102/14 e ha, in particolare, confermato l’introduzione all’articolo 9 di un nuovo comma 8-bis, in base al quale la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali deve essere effettuata senza scopo di lucro e l’Autorità deve stabilire entro il 31 dicembre 2016 “i costi indicativi per i fornitori del servizio”.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l’Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possa richiedere ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- ai sensi del decreto legislativo 102/14, l’Autorità esercita nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, nonché i poteri sanzionatori di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 102/14.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 8-bis, del decreto legislativo 102/14;
- nell’ambito del suddetto procedimento, sia necessario acquisire elementi informativi di dettaglio sul servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le diverse unità immobiliari degli edifici (serviti o meno da reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento), sia dai soggetti che offrono tale servizio sul mercato, sia dai soggetti che ne usufruiscono

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 102/14;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;
3. di stabilire che nell'ambito del procedimento, qualora ritenuto opportuno, possano essere:
  - a) acquisiti, tramite richieste di informazioni formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e/o dell'articolo 2, comma 22, della medesima legge, elementi informativi dai soggetti che offrono sul mercato il servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria tra le diverse unità immobiliari degli edifici, nonché dai soggetti che usufruiscono di tale servizio;
  - b) convocati incontri e/o tavoli tecnici per approfondimenti specifici;
4. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine stabilito dall'articolo 9, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 102/14;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*